

Causa C-393/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

18 agosto 2020

Giudice del rinvio:

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

7 agosto 2020

Parti attrici:

T.B. e D. sp. z o.o.

Parte convenuta:

G.I. A/S

Versione anonimizzata

(omissis)

ORDINANZA

Il 7 agosto 2020

il Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie V Wydział Gospodarczy (Tribunale circondariale di Cracovia-Centro, V Sezione commerciale, Polonia), (omissis)[composizione del collegio giudicante]

dopo aver esaminato (omissis) [indicazioni di ordine procedurale] il 7 agosto 2020 in Cracovia

le cause riunite

promosse con domande di T.B. e della D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (società a responsabilità limitata), con sede in J.

contro G.I. A/S, con sede in K. (Regno di Danimarca)

relative al pagamento di somme

decide:

I. di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 [TFUE], le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che esso può essere invocato da una persona che, in cambio dei servizi prestati alla persona direttamente lesa in un sinistro stradale in relazione al danno verificatosi, abbia acquisito il diritto al pagamento di un risarcimento, ma che non eserciti un'attività professionale nel settore del recupero dei crediti da risarcimento danni presso le compagnie di assicurazione e che abbia convenuto in giudizio, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui ha sede, l'assicuratore della responsabilità civile dell'autore del sinistro, avente sede in un altro Stato membro.
- 2) Se l'articolo 7, punto 2 o l'articolo 12, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che esso può essere invocato da una persona che in forza di un contratto di cessione abbia acquisito dalla persona lesa in un sinistro stradale il credito di quest'ultima, allo scopo di promuovere davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l'evento si è verificato un'azione di responsabilità civile nei confronti dell'assicuratore dell'autore di tale sinistro, assicuratore avente sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui l'evento si è verificato.

(omissis) [indicazioni di ordine procedurale]

[Or. 2]

Motivazione

dell'ordinanza del 7 agosto 2020

I. Oggetto della controversia e fatti rilevanti:

1. Il procedimento nelle cause riunite ha per oggetto le domande giudiziali di due imprenditori, T.B. e la società a responsabilità limitata D., con sede in J., proposte

nei confronti della convenuta G.I. A/S in K. (Danimarca). In entrambe le cause riunite, le parti attrici hanno chiesto il risarcimento dei danni derivanti da incidenti stradali causati da soggetti assicurati presso la convenuta.

2. Causa (omissis) [n. 1]

2.1. Con domanda giudiziale del 19 ottobre 2018, T.B. ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di 501 zloty polacchi (PLN). Nella motivazione della domanda, l'attore ha indicato che, in data 12 dicembre 2017 si era verificato un incidente stradale, a seguito del quale è stato danneggiato il veicolo di proprietà della persona lesa, K.W. Dai documenti allegati alla domanda si evince che l'incidente è avvenuto a K. (Polonia), i veicoli coinvolti nella collisione sono immatricolati in Polonia e i conducenti dei veicoli sono cittadini polacchi. L'autore del danno, P.P., era coperto da polizza per la responsabilità civile presso la compagnia di assicurazioni convenuta. La convenuta ha versato a titolo di risarcimento dei danni l'importo di PLN 1.301,17. Secondo l'attore, il risarcimento è stato sottostimato. L'attore, che a titolo professionale si occupa di valutazione del rischio e stima dei danni subiti, ha acquisito dalla persona lesa, in forza di un contratto di cessione del credito, il diritto ad un risarcimento per l'importo supplementare.

2.2. Con comparsa di risposta il legale della convenuta ha chiesto il rigetto della domanda per incompetenza giurisdizionale del giudice nazionale. La convenuta ha fatto riferimento all'argomentazione contenuta nella sentenza della CGUE, del 31 gennaio 2018, C-106/17. Dal momento che l'attore esercita a titolo professionale un'attività nel settore dell'acquisizione dei crediti da risarcimento danni, esso non può beneficiare della tutela speciale costituita dal *forum actoris* e dovrebbe convenire in giudizio l'assicuratore davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui quest'ultimo ha sede. La convenuta ha citato una serie di sentenze dei tribunali ordinari polacchi relative a contesti fattuali analoghi ^(omissis) [riferimento alla giurisprudenza nazionale].

2.3. Con memoria del 24 luglio 2019, l'attore ha indicato che in Polonia la convenuta opera per mezzo della C.P. sp. z o.o., e quindi la competenza del giudice nazionale è giustificata. Inoltre dall'articolo 12 del regolamento n. 1215/2012 risulta che l'assicuratore può essere convenuto davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui si è verificato l'evento.

3. Causa (omissis) [n. 2]

3.1. Con domanda giudiziale dell'8 maggio 2019, la società a responsabilità limitata D., con sede in J., ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di PLN 1.626,95. Nella motivazione, l'attrice ha indicato che il 7 luglio 2017 si è verificato un sinistro **[Or. 3]** a seguito del quale è stato danneggiato il veicolo delle persone lese M. ed E.C. L'autore è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile presso la società convenuta. Dai documenti allegati alla domanda si evince che l'incidente si era verificato a Ś. (Polonia), i

veicoli coinvolti nella collisione sono immatricolati in Polonia ed i conducenti dei veicoli sono cittadini polacchi. Durante i lavori di riparazione del veicolo, le persone lese hanno noleggiato un veicolo sostitutivo presso l'attrice. La convenuta ha contestato l'importo dei costi di noleggio del veicolo sostitutivo, che ammontavano a PLN 2.558,40 ed ha pagato a tale titolo il solo importo di PLN 931,45. In data 4 marzo 2019, le persone lese hanno concluso con l'attrice un contratto di cessione del credito derivante dalle spese di noleggio del veicolo sostitutivo.

3.2. Con comparsa di risposta il legale della convenuta ha chiesto il rigetto della domanda per incompetenza giurisdizionale del giudice nazionale. La convenuta ha fatto riferimento all'argomentazione contenuta nella sentenza della CGUE, del 31 gennaio 2018, C-106/17. Dal momento che l'attrice si dedica a titolo professionale all'acquisizione dei crediti da risarcimento danni, essa non può beneficiare della possibilità di adire un'autorità giurisdizionale situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'assicuratore. A sostegno della sua posizione, la convenuta ha citato una serie di sentenze dei tribunali ordinari emesse in relazione a contesti fattuali analoghi.

3.3. Con memorie del 3 dicembre 2019 e del 4 marzo 2020, l'attrice ha sostenuto di non poter essere considerata quale soggetto posto su un piano di parità rispetto alla convenuta. Infatti, l'attrice è solo un'officina che offre la possibilità di riparare il veicolo senza ricevere necessità di pagamento a pronta cassa. Non si occupa dell'acquisizione dei crediti da risarcimento danni al fine di farli valere in giudizio. La convenuta, prestando i propri servizi in Polonia, dovrebbe tener conto della necessità di garantire alle persone lese e ai soggetti che agiscono per loro conto la possibilità di adire un giudice nazionale. L'attrice ha inoltre indicato che il fondamento della competenza giurisdizionale è costituito dall'articolo 12 del regolamento n. 1215/2012.

3.4 All'udienza del 31 luglio 2020, il legale dell'attrice ha sottolineato che, in caso di rigetto della domanda attorea, le persone lese si troverebbero in una situazione difficile. Le officine non presteranno infatti i servizi di riparazione se non dietro pagamento a pronta cassa, a causa delle difficoltà relative al recupero dei crediti all'estero. I tempi di attesa per ottenere il pagamento del risarcimento da parte di un assicuratore estero richiedono diversi mesi, mentre le persone lese, nell'attuale scenario, spesso non hanno i fondi per riparare il veicolo o noleggiare un veicolo sostitutivo.

II. Contesto normativo

Il diritto dell'Unione europea

4. Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

4.1. Articolo 4, paragrafo 1:

[Or. 4] A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.

4.2. Articolo 5, paragrafo 1:

Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo.

4.3. Articolo 7, punto 2:

Una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro (...), in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

4.4. Articolo 8, punto 2:

Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta, qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale.

4.5. Articolo 11, paragrafo 1, lettera b):

L'assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto (...) in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario.

4.6. Articolo 11, paragrafo 2:

Qualora l'assicuratore non sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.

4.7. Articolo 12:

L'assicuratore può essere altresì convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione riguardi contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.

4.8. Articolo 13:

1. In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta l'azione esercitata dalla parte lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale autorità giurisdizionale lo consenta.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla parte lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.

[Or. 5]

Il diritto polacco

5. Codice civile del 10 maggio 1964 (Kodeks cywilny z dnia 23 maja 1964 r., Dz.U. - Gazzetta ufficiale polacca - n. 16, posizione 93; in prosieguo: il «k.c.»)

5.1. Articolo 509:

§ 1. Il creditore può trasferire il credito ad un terzo (cessione), senza il consenso del debitore, a meno che ciò non sia contrario alla legge, ad una clausola contrattuale o alla natura dell'obbligazione.

§ 2. Unitamente al credito, all'acquirente vengono trasferiti tutti i diritti ad esso connessi, in particolare il diritto agli interessi arretrati.

5.2. Articolo 822 § 4 del k.c.

Il soggetto avente diritto al risarcimento in relazione ad un evento coperto da contratto di assicurazione della responsabilità civile può proporre azione diretta contro l'assicuratore.

III. Motivi che giustificano la sottoposizione delle questioni pregiudiziali

Osservazioni generali

6. L'elemento comune delle cause riunite è la circostanza che le stesse riguardano incidenti stradali avvenuti in Polonia, che hanno coinvolto soltanto cittadini polacchi e veicoli immatricolati in Polonia. Gli attori sono soggetti che hanno acquisito i crediti da risarcimento dei danni sulla base dei contratti di cessione del credito
7. In Polonia è prassi comune che le persone lese in sinistri stradali in cui vi siano stati danni, che vengono liquidati dall'assicurazione della responsabilità civile dell'autore del danno, si avvalgano dei servizi di officine che effettuano riparazioni e di soggetti che noleggiavano veicoli sostitutivi senza richiedere un pagamento a pronta cassa, i quali promuovono poi a loro volta azioni dirette contro l'assicuratore dell'autore del danno.

8. La circostanza che solleva dubbi sotto il profilo della competenza giurisdizionale del giudice nazionale è il fatto che l'assicuratore della responsabilità civile degli autori dei danni è la società G.I. A/S con sede in Danimarca. L'assicuratore in parola non possiede una succursale, un'agenzia o un'altra sede di attività in Polonia, di conseguenza il fondamento della competenza del giudice nazionale non è costituito dall'articolo 11, paragrafo 2, del *regolamento*. L'assicuratore convenuto proponeva la stipulazione dei contratti di assicurazione ai cittadini polacchi tramite la P., società a responsabilità limitata con sede in Ż.

Sulla prima questione

9. Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta che il rinvio operato dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 ha lo scopo di aggiungere al novero degli attori, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del medesimo *regolamento*, i soggetti che hanno subito un danno, senza che la categoria di questi soggetti sia limitata a quelli che l'abbiano subito direttamente [sentenza del 31 gennaio 2018, Hofsoe, C-106/17 (GU 2018, C 112, pag. 5), punto 37 e la giurisprudenza ivi citata].
10. La Corte ha anche indicato che le deroghe al principio della competenza del foro del convenuto devono avere carattere **[Or. 6]** eccezionale ed essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che non è giustificata alcuna tutela speciale nei rapporti tra professionisti del settore assicurativo, nessuno dei quali possa essere ritenuto trovarsi in una posizione di debolezza rispetto all'altro (sentenza del 31 gennaio 2018, Hofsoe, C-106/17, GU 2018, C 112, pag. 5, punti 40 e 42 e la giurisprudenza ivi citata).
11. Nella giurisprudenza della Corte manca la definizione precisa di «parte lesa» ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del *regolamento*. È stato tuttavia indicato che la finalità protettiva dell'articolo 13, paragrafo 2, del *regolamento*, letto alla luce dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del *regolamento*, implica che le norme speciali sulla competenza previste da tali disposizioni non vengano estese a favore di persone per le quali tale protezione non appare giustificata (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2000, Group Josi, C-412/98, EU:C:2000:399, punti 65 e 66; del 26 maggio 2005, GIE Réunion européenne e a., C-77/04, EU:C:2005:327, punto 20, e del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C-347/08, EU:C:2009:561, punto 41).
12. L'attrice, la D. società a responsabilità limitata D., con sede in J., facendo riferimento alla sentenza nella causa C-106/17, ha sostenuto di non essere un professionista del settore delle assicurazioni e di non esercitare l'attività professionale nel settore del recupero dei crediti da indennizzo assicurativo nei confronti degli assicuratori, in qualità di cessionario contrattuale di tali crediti. L'attività principale dell'attrice consiste nella prestazione di servizi relativi alla liquidazione dei danni agli autoveicoli e nel noleggio di veicoli sostitutivi. Nondimeno, in via complementare, l'attrice, nell'ambito della liquidazione dei

danni senza necessità di pagamento a pronta cassa, promuove azioni contro gli assicuratori finalizzate ad ottenere il risarcimento dei danni dovuto.

13. Ai sensi del considerando 15 del *regolamento* è opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto.
14. I dubbi del giudice sorgono riguardo ai criteri da applicare per valutare se un determinato soggetto sia «parte debole» e, pertanto, se possa essere considerato parte lesa ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del *regolamento* e invocare il criterio della competenza giurisdizionale risultante dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del *regolamento*. In particolare, occorre stabilire se nell'ambito della valutazione rientri soltanto il fatto che l'attività esercitata da un determinato professionista del settore assicurativo sia di carattere principale, e non accessorio, o se rilevino anche altri fattori, come le risorse possedute e l'entità di altra attività economica da esso esercitata.
15. Secondo il giudice del rinvio, tenuto conto delle divergenze sussistenti nella giurisprudenza dei tribunali ordinari e dell'importanza dell'argomento per la questione della competenza giurisdizionale, sarebbe opportuno determinare con precisione quali soggetti possono essere considerati parte lesa ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del *regolamento*. Tale criterio potrebbe essere, ad esempio, il fondamento dell'acquisizione del credito. Ciò porterebbe alla conclusione che i soggetti che decidono di acquisire un determinato credito mediante un contratto consensuale non possono avvalersi del criterio di competenza giurisdizionale risultante dall'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del *regolamento*.

[Or. 7] Sulla seconda questione

16. Mentre la prima questione pregiudiziale interessa soltanto l'attrice di una delle cause riunite, la società a responsabilità limitata D., con sede in J., la seconda questione è di carattere generale e riguarda ad entrambe le cause riunite.
17. Il giudice su chiede se una persona che, in forza di un contratto di cessione, abbia acquisito il diritto di promuovere un'azione volta ad ottenere il risarcimento dall'assicuratore della responsabilità civile dell'autore del danno, possa invocare le succitate disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 12 del *regolamento* al fine di far valere le pretese dinanzi al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso.
18. L'articolo 7, punto 2, del *regolamento* prevede che in materia di illeciti civili, una persona stabilita in uno Stato membro può essere convenuta davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto. Si può quindi ritenere che tale disposizione si applichi anche alle controversie promosse da un avente causa della persona direttamente lesa contro il responsabile dell'illecito (ad esempio l'assicuratore) ^(omissis) [riferimento alla giurisprudenza nazionale].

19. Tuttavia, il dubbio circa l'applicabilità del suddetto criterio di collegamento deriva dal fatto che la responsabilità dell'assicuratore si basa sul contratto di assicurazione stipulato con l'autore del danno. Inoltre, le questioni relative alla competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni sono state disciplinate dagli articoli da 10 a 16 del *regolamento*.
20. Gli attori nelle cause riunite sostengono che la competenza dell'autorità giurisdizionale del luogo in cui si è verificato l'evento si fonda sull'articolo 12 del *regolamento*, secondo il quale, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore può essere convenuto davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso. Tale punto di vista è stato espresso, in relazione a contesti fattuali analoghi, nella giurisprudenza dei tribunali ordinari polacchi ^(omissis) [riferimento alla giurisprudenza nazionale]. D'altro canto, viene specificato che l'articolo 12 del *regolamento* deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2, del *regolamento*. Di conseguenza, solo una persona che sia parte lesa ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del *regolamento* potrebbe invocare il criterio della competenza giurisdizionale risultante dall'articolo 12 ^(omissis) [riferimento alla giurisprudenza nazionale].
21. L'adozione di una delle suesposte soluzioni avrà conseguenze importanti per tutti gli operatori economici. Qualora si dovesse ritenere che l'acquirente del credito, che sia un professionista del settore di assicurazioni, non possa invocare il criterio della competenza giurisdizionale risultante dall'articolo 7, punto 2 e dall'articolo 12 del *regolamento*, l'azione avrebbe dovuto essere promossa dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui ha sede l'assicuratore della responsabilità civile [Or. 8] dell'autore del danno, anche se il luogo dell'evento e del domicilio dell'autore del danno e della persona lesa si trovano in un altro Stato membro.
22. Tuttavia, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del *regolamento*, in materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta l'azione esercitata dalla parte lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale autorità giurisdizionale lo consenta. Una norma analoga è contenuta nell'articolo 8, punto 2, del *regolamento*, il quale prevede che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta, qualora si tratti di chiamata in garanzia, davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale. Ai sensi del succitato articolo 822 § 4 del k.c., secondo la normativa polacca, il soggetto avente diritto al risarcimento in relazione ad un evento coperto dal contratto di assicurazione della responsabilità civile può proporre azione diretta contro l'assicuratore.
23. Pertanto, l'acquirente del credito, al fine di poter chiamare in causa l'assicuratore della responsabilità civile dell'autore del fatto davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui si è verificato l'evento, sarà costretto a citare in giudizio l'assicurato stesso, in quanto, in tal caso, potrà invocare il criterio della

competenza giurisdizionale risultante dall'articolo 13, paragrafo 1, del *regolamento* (eventualmente dall'articolo 8, punto 2, del *regolamento*).

24. Il suesposto esito interpretativo comporterà conseguenze penalizzanti per l'autore del danno, il quale dovrà sostenere una serie di costi, anche se, in linea di principio, la sua partecipazione in qualità di convenuto in questo tipo di contenzioso non è necessaria. Inoltre, la suddetta soluzione è incompatibile con il diritto polacco, che consente alla persona lesa, come anche all'acquirente del credito, di citare in giudizio l'assicuratore dell'autore del danno senza la necessità di proporre azione contro l'autore stesso.
25. Secondo il giudice del rinvio, sarebbe quindi opportuno interpretare le disposizioni dell'articolo 12 e dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del *regolamento*, nel senso di ammettere la possibilità di citare in giudizio l'assicuratore della responsabilità civile dell'autore del danno davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso, senza la necessità di citare l'assicurato.
26. Alla luce di quanto precede, le risposte ad entrambe le questioni pregiudiziali sottoposte dal giudice risultano necessarie per la soluzione delle cause pendenti dinanzi al giudice del rinvio. La sottoposizione di tali questioni pregiudiziali è giustificata dal fatto che dalle decisioni dei tribunali ordinari polacchi disponibili in pubblico dominio e note, d'ufficio, al giudice del rinvio, risulta che le succitate disposizioni del *regolamento* sono interpretate in modi diversi, il che si traduce nell'adozione, in analoghi contesti fattuali, di decisioni contrastanti quanto alla sussistenza della competenza giurisdizionale in capo al giudice nazionale.
27. (omissis) [indicazioni di ordine procedurale]